

REGIONE PIEMONTE BU30 30/07/2026

Unione dei Comuni Valcerrina - Cerrina Monferrato (Alessandria)
Stralcio Statuto Unione dei Comuni Valcerrina 30/10/2025

Documento allegato



STRALCIO

STATUTO UNIONE DEI COMUNI VALCERRINA

Approvato con D.C.U. n. 21 del 28/12/2012

Modificato con:

D.C.U. n. 17 del 26/06/2018

D.C.U. n. 14 del 08/09/2020

D.C.U. n. 6 del 30/04/2021

D.C.U. n. 14 del 26/08/2021

D.C.U. n. 10 del 19/07/2022

D.C.U. n. 3 del 06/05/2024

D.C.U. n. 14 del 30/10/2025

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 Istituzione dell'Unione

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita, l'Unione denominata "Unione dei Comuni della VALCERRINA", tra i Comuni di: CAMINO, CERESETO, CERRINA MONFERRATO, GABIANO, MOMBELLO MONFERRATO, ODALENGO GRANDE, PONZANO MONFERRATO, VILLAMIROGLIO, MONCESTINO, VILLADEATI, MURISENGO, **SO LONGHELLO.**

2. L'Unione ha sede presso il Comune di CERRINA MONFERRATO.

I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.

3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art.2 Finalità e compiti dell'Unione

1. Premesso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli Comuni, in conformità alle vigenti leggi in materia, l'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali.

2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).

3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

5. L'Unione si fa altresì promotore di attività e programmi volti alla valorizzazione della cultura, delle attività e progetti di rilevanza sociale nonché della promozione e valorizzazione turistica, sportiva ed alla salvaguardia delle tradizioni storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio dei Comuni aderenti.

Art. 5 – Funzioni dell'Unione

1. L'Unione, esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali:

a) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

b) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;

c) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

d) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

e) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

f) Polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Le funzioni di cui alle lettere d) ed e) per le quali è previsto un ambito territoriale ed un numero di abitanti che comportano la necessità di una aggregazione diversa erano già esercitate in forma associata e per le stesse i singoli Comuni hanno confermato la precedente forma di gestione tramite Consorzi o in delega. L'Unione effettuerà per conto dei Comuni associati il coordinamento ed il controllo delle attività gestionali di competenza di dette forme associative.

L'attivazione delle funzioni di cui sopra è deliberata da ciascun Comune aderente all'atto dell'adesione o successivamente con deliberazione del Consiglio comunale. Tale deliberazione va trasmessa all'Unione che provvederà a convocare il Consiglio Unionale per recepire le competenze conferitele.

1bis. L'Unione gestisce anche, in nome e per conto dei comuni di Cerrina, Gabiano, e Mombello Monferrato e Murisengo nell'ambito della funzione h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, il servizio di refezione scolastica per le scuole di Cerrina Monferrato Gabiano e Mombello Monferrato e Murisengo.

2. Sono fatte salve le convenzioni per la gestione di funzioni fondamentali stipulate da Comuni aderenti all'unione già in essere alla data di approvazione del presente statuto;

3. Per l'espletamento delle funzioni trasferite di cui al comma 1 i Consigli Comunali dei Comuni aderenti assicurano all'Unione il trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie, come previsto dall'art. 31, del presente Statuto.

4. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

5. L'Unione può svolgere, su proposta dei Consigli dei Comuni aderenti, ulteriori funzioni e servizi, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione.

6. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.